

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA "NORMATIVA D'ATENEO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E MOBILITÀ INTERNAZIONALE

(Emanato con decreto rettorale 14 ottobre 2014, n. 1988)

Art. 1

Al fine di promuovere il finanziamento di attività scientifiche condotte autonomamente da giovani ricercatori, l'Università della Calabria si propone di fornire, annualmente, supporto finanziario ai soggetti individuati nel successivo articolo secondo due linee di intervento:

- Linea di intervento 1:
Contributi a favore di progetti di ricerca su base competitiva (ad es. Prin, Furb, Marie Curie) valutati positivamente e non finanziati. Sono esclusi i progetti finanziati da PON e POR;
- Linea di intervento 2:
Contributi a favore di progetti di mobilità internazionale riferita ad un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi.

Art. 2

Il finanziamento è destinato esclusivamente a ricercatori dell'Università della Calabria che rientrino nelle categorie di seguito elencate:

Titolari di assegni di ricerca (esclusi gli assegni finanziati negli ambiti PON e POR);
Titolari di borse post-dottorato;
Ricercatori Universitari.

che abbiano un'età inferiore ai 45 anni al termine di scadenza della domanda.

Art. 3

Il finanziamento complessivo da destinare alle due linee di intervento di cui all'art.1 è annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 4

Entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno il Rettore provvede, con proprio decreto, ad emanare il bando per l'attribuzione dei finanziamenti.

Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate dai soggetti di cui all'art. 2 al Magnifico Rettore entro le ore 12 del quindicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'apposito sito web dell'Unical.

Per la Linea di intervento 1, alla domanda devono essere allegati il curriculum del proponente, copia del progetto presentato e copia della comunicazione inerente l'esito della valutazione, con in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità.

Per la Linea di intervento 2, la domanda dovrà contenere:

1. Informazioni Generali

- Titolo del progetto di ricerca;
- Candidato (anagrafica, qualifica, curriculum e recapiti);
- Dipartimento di afferenza;
- Centro di ricerca estero ospitante;
- Durata del soggiorno all'estero.

2. Descrizione del progetto di ricerca (max 15.000 caratteri):

- Abstract;
- Background;
- Obiettivi;
- Metodologie e tempistiche;
- Risultati attesi;
- Collaborazioni (dovrà essere specificato in particolare il grado di expertise del Centro ospitante nell'ambito della ricerca oggetto della proposta e le prospettive di sviluppo della collaborazione).

3. Contributo richiesto

Il contributo richiesto dovrà essere ripartito indicativamente tra le seguenti voci di spesa:

- Affiliazione (tuition, fees);
- Alloggio (accommodation);
- Costi direttamente riconducibili all'attività di ricerca;
- Contributo alle spese di soggiorno (living expenses);
- Viaggio a/r.

4. Informazioni supplementari

Si potranno indicare in questa sezione le eventuali informazioni che si ritengano utili e funzionali a una più approfondita comprensione del progetto di ricerca o, più in generale, del periodo di permanenza all'estero.

Alla domanda devono essere allegati il nulla osta del Dipartimento e del tutor, nel caso di assegnisti e post doc, e la lettera di invito/accettazione del Centro di Ricerca estero.

Ogni partecipante potrà presentare una sola domanda per anno solare e per linea di intervento.

Dopo la chiusura dei termini, le domande saranno rese pubbliche attraverso un apposito sito web d'Ateneo.

Art. 5

I finanziamenti attribuiti saranno trasferiti, per la loro gestione, al Dipartimento di afferenza del proponente, il quale ne avrà la piena titolarità.

Art. 6

In caso di richieste di contributo eccedenti le disponibilità per ciascuna linea di intervento e per ciascun bando, le richieste saranno soddisfatte nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

Art. 7

Per le due linee di intervento il finanziamento massimo previsto è di 2.500 euro per ciascuna domanda.

Per la Linea di intervento 2, il finanziamento sarà erogato sulla base del curriculum del proponente, del progetto di ricerca, della prestigiosità del centro di ricerca ospitante e della coerenza del piano di spesa e non potrà comunque superare 1/3 del piano di spesa.

Il Rettore, sulla base della valutazione delle domande e su proposta del CdA, emana un apposito decreto di attribuzione dei finanziamenti. Copia del decreto sarà pubblicata sull'apposito sito web d'Ateneo.

Art. 8

Per la Linea di intervento 1, l'assegnatario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione del finanziamento dovrà presentare al Rettore una relazione sui risultati scientifici ottenuti ed un dettagliato rendiconto del contributo percepito, allegando le ricevute di spesa in originale.

Per la Linea di intervento 2, l'avvio del periodo di mobilità deve avvenire entro 4 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del finanziamento. L'assegnatario, nei tre mesi successivi al termine del periodo di mobilità dovrà presentare al Rettore una relazione sui risultati scientifici ottenuti ed un dettagliato rendiconto del contributo percepito, allegando le ricevute di spesa in originale.

Per le due linee di intervento sarà effettuata una valutazione complessiva di tale documentazione. Eventuali valutazioni negative incideranno sull'ammissibilità del ricercatore a futuri bandi dell'Ateneo.

Art. 9

Nel caso gli assegnatari di entrambe le linee di intervento non realizzino le attività previste dovranno restituire il finanziamento all'Ateneo.

Art. 10

In prima applicazione del presente Regolamento, il termine entro il quale il Rettore provvede a emanare il bando per l'attribuzione dei finanziamenti è fissato al 31 ottobre 2014.